

Protocollo d'intesa per l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata ai fini dell'accoglienza di cittadini stranieri provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto bellico in corso nel Paese

tra

- l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata Agenzia, nella persona del Direttore, Prefetto Bruno Corda, con sede in Roma, via del Quirinale 28;
- il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, di seguito Dipartimento, nella persona del Capo del Dipartimento, Prefetto Francesca Ferrandino, con sede in Roma, piazza del Viminale, 1;
- l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, di seguito ANCI, nella persona del Segretario Generale d.ssa Veronica Nicotra, con sede in Roma, alla via dei Prefetti, n. 46
- l'Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” e relativo Programma Operativo Complementare “Legalità”, di seguito Autorità di gestione PON/POC “Legalità”, Prefetto Maria Teresa Sempreviva, con sede in Roma, piazza del Viminale, 1
- l'Autorità Responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) di cui al regolamento Ue 514/2014, di seguito Autorità Responsabile FAMI, Prefetto Mara Di Lullo, con sede in Roma, piazza del Viminale, 1

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione interessata dalla grave crisi internazionale in atto nel territorio dell'Ucraina;

- il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina*” ha previsto all’articolo 3 un rafforzamento del sistema governativo di accoglienza, incentrato sui centri ordinari e straordinari di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

- con Ordinanza del Capo Del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono state adottate “*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina*” individuando, in particolare, all’articolo 3 le attività di accoglienza di competenza del Ministero dell’interno;

- con la Decisione di esecuzione (UE)2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, è stata accertata l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi;

- con l’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono state individuate ulteriori forme di accoglienza diffusa diverse da quelle di cui agli articoli 9 e 11 del citato decreto legislativo n. 142/2015 nell’ambito delle misure assistenziali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 recante attuazione della citata direttiva 2001/55/CE;

Considerata l’opportunità di fare fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza anche attraverso l’utilizzo di beni immobili confiscati da mettere a disposizione delle Prefetture e dei Comuni per l’accoglienza dei cittadini stranieri provenienti dall’Ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Tenuto conto che l’Agenzia ha conseguentemente rappresentato la possibilità di mettere a disposizione a tal fine, in via temporanea e straordinaria, beni immobili non destinati e nella diretta gestione della stessa Agenzia, ed ha individuato altresì, per il medesimo scopo, beni immobili già assegnati ai Comuni per i quali è possibile autorizzare un temporaneo cambio di utilizzo rispetto al progetto per il quale il Comune è risultato assegnatario

**Tutto ciò premesso e considerato
convengono quanto segue**

Capo I

(Ambito di collaborazione)

Art. 1

(Finalità)

Il presente protocollo ha lo scopo di promuovere e sviluppare iniziative volte all'immediato utilizzo dei beni confiscati, attraverso forme di collaborazione interistituzionale, per le finalità di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina.

Capo II

(Beni confiscati in diretta gestione dell'Agenzia)

Art 2

(Impegni dell'Agenzia)

L'Agenzia, quale soggetto istituzionale deputato all'amministrazione dei patrimoni confiscati e alla loro valorizzazione, individua i beni immobili in diretta gestione dell'Agenzia stessa da assegnare in comodato d'uso gratuito e temporaneo alla Prefettura del luogo in cui l'immobile si trova all'esclusivo scopo di cui all'articolo 1.

Art. 3

(Impegni del Dipartimento)

Il Dipartimento, quale articolazione centrale del Ministero dell'interno deputata alla *governance* delle attività di accoglienza dei cittadini stranieri, assicura il raccordo con le Prefetture interessate attraverso linee guida da adottare d'intesa con l'Agenzia e, sentita l'Autorità di gestione PON/POC "Legalità" e l'Autorità Responsabile FAMI per la parte di competenza.

Capo III

(Beni confiscati già destinati ai Comuni)

Art. 4

(Impegni dell'ANCI)

L'ANCI, in qualità di struttura associativa dei Comuni, svolge attività di impulso nei confronti dei Comuni destinatari di beni confiscati, divulgando ogni utile informazione sui contenuti del presente protocollo nonché sulle modalità di accesso a finanziamenti anche per far fronte ad eventuali esigenze di allestimento ed efficientamento dei predetti beni, in raccordo con le Autorità di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 5

(Impegni dell'Agenzia)

L'Agenzia mette a disposizione un elenco di beni già destinati ai Comuni, individuati dalle Prefetture e dai Comuni medesimi, potenzialmente fruibili per le finalità di accoglienza di cui all'articolo 1, anche nell'ambito delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lett.a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Capo IV

(Disposizioni finali)

Art. 6

(Impegni Autorità di gestione PON/POC “Legalità”)

L’Autorità di gestione PON/POC “Legalità”, nell’ambito delle funzioni connesse alla gestione del Programma Operativo “Legalità” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014 -2020, che contemplano tra le proprie linee di intervento azioni a supporto dell’accoglienza ed integrazione dei migranti, si impegna a finanziare, all’esito di apposite procedure selettive, progetti finalizzati all’allestimento e all’efficientamento di beni immobili pubblici, anche confiscati, destinati o da destinare alle finalità di accoglienza di cui all’articolo 1.

Art. 7

(Impegni Autorità Responsabile FAMI)

L’Autorità Responsabile FAMI, in conformità ai regolamenti comunitari, si impegna ad attivare procedure per la realizzazione di interventi a supporto dell’accoglienza e della integrazione, anche volti all’efficientamento dei beni confiscati destinati alle finalità di accoglienza, di cui all’articolo 1.

Art. 8

(Durata)

Il presente protocollo ha durata fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 citata nelle premesse ed è automaticamente prorogato in caso di proroga dello stato di emergenza.

Art. 9

(Attività di divulgazione del Dipartimento)

Il Dipartimento assicura, tramite i prefetti, la divulgazione presso i Comuni delle iniziative oggetto del presente protocollo.

Roma,

Il Direttore dell'ANBSC

Bruno Corda

Il Capo del Dipartimento
per le Libertà civili e l'Immigrazione

Francesca Ferrandino

Segretario generale ANCI

Veronica Nicotra

Autorità di gestione del PON/POC "Legalità"

Maria Teresa Sempreviva

Autorità Responsabile FAMI

Mara Di Lullo